Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma "*De Tommaso*" di Roma. **C.I.G. 913385251D – C.U.P. D88C14000180001.**

AVVISO N. 1

QUESITI	RISPOSTE
In merito a quanto richiesto nel disciplinare di gara – Capitolo 7, paragrafo 7.3, Requisiti di capacità tecnico-professionale – si chiede se è possibile considerare ai fini dell'attestazione dei suddetti requisiti, i progetti (DEFINITIVI E/O ESECUTIVI) di adeguamento sismico di strutture pubbliche, come servizi equivalenti ai servizi di verifiche sismiche richiesti.	Non è possibile considerare i progetti di "*adeguamento sismico di strutture*" come servizi equivalenti ai "*servizi di verifiche sismiche*" necessari per l'attestazione dei requisiti di gara; infatti nella "*nota 8*" della "*Scheda R2*" da produrre a cura dei concorrenti è richiesto di indicare l'importo complessivo fatturato per l'incarico relativo al solo servizio di vulnerabilità sismica, scorporando l'importo eventualmente fatturato per altri servizi.
In merito alla dimostrazione di aver eseguito le n. 2 verifiche simiche su edifici privati e/o pubblici di dimensioni significative, cioè con superficie lorda superiore a 1.000 mq, si intende la superficie utile lorda complessiva dei due edifici o presa singolarmente? Lo stesso si chiede per l'alternativa di aver svolto n. 3 verifiche sismiche sommando quelle effettuate su edifici di dimensioni significative e/o importanti, cioè complessivamente con superficie lorda superiore ai 200 mq. I 200 mq sono relativi alla somma della superficie dei 3 edifici su cui si sono effettuate le verifiche o presi singolarmente?	Al concorrente è richiesto di aver svolto almeno n. 2 verifiche su edifici privati e/o pubblici di dimensioni significative (cioè con superficie lorda superiore a 1.000 m^2 ciascuno), in alternativa di aver svolto almeno n. 3 verifiche su edifici privati e/o pubblici di dimensioni significative (superficie lorda superiore a 1.000 m^2 ciascuno) e/o importanti (superficie lorda superiore a 200 m^2 ciascuno); infatti nella "nota 5" della "Scheda R2" da produrre a cura dei concorrenti è riportata la definizione di edificio significativo e importante; inoltre nel paragrafo *1.2. Requisiti minimi specifici* dell'"Annesso 3" al Disciplinare d'Incarico è specificato che: non verranno prese in considerazione le verifiche effettuate su immobili privati e/o pubblici aventi superficie lorda uguale o inferiore ai 200 m^2.
In merito a quanto riportato nel Disciplinare d'incarico – Annesso 3, relativamente ai requisiti di cui alle schede R1, R2, R3, a pagina 4 è indicato quanto segue: "Si precisa che: - il soggetto concorrente dovrà possedere	I requisiti specifici richiesti devono essere posseduti dal concorrente nella forma giuridica con la quale partecipa alla gara: libero professionista o società o RTP o etc.

contemporaneamente, a pena di esclusione, tutti i requisiti minimi specifici sopra dettagliati;...". Si chiede se in caso di raggruppamento temporaneo RTP i requisiti di cui alle schede R1, R2 e R3 debbano essere posseduti da ogni singolo componente del raggruppamento RTP, o se i requisiti devono essere soddisfatti complessivamente dal raggruppamento.	
Si richiede se è possibile che un professionista avente propria partita IVA possa partecipare in RTP con Studio professionale associato detentore di altra partita IVA di cui egli stesso è socio paritario con un altro ingegnere, senza rischiare di essere escluso dalla gara. Lo Studio Associato possiede una propria partita IVA diversa da quella che ha il libero professionista. Lo Studio Associato si occupa di servizi di ingegneria. Si precisa che sia il libero professionista che lo Studio Associato sarebbero entrambi facenti parte di R.T.P. allargato comprensivo anche di altri soggetti che non hanno legami né con lui né con lo Studio Associato.	Si rappresenta che l'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che: "*...E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti...*". La ratio della citata norma, quindi, appare quella di inibire ad un soggetto di partecipare alla gara "*due volte*": singolarmente e contemporaneamente anche come componente di un altro raggruppamento. Per quanto sopra, il caso di specie segnalato non è vietato dalla norma, in quanto lo stesso prevede che il soggetto ha intenzione di partecipare nello stesso raggruppamento (*e quindi una sola volta*), sia come singolo professionista e sia come studio associato, presentando – quindi – un'unica offerta. Infine si fa presente che – al fine di garantire il rispetto del principio della "*non duplicazione di requisiti*" – il professionista che partecipa in R.T.P. con lo studio associato di cui è socio non potrà utilizzare "*due volte*" gli stessi elementi sia per la partecipazione alla gara (*requisiti minimi specifici – Schede R1, R2 e R3*) e sia per l'ottenimento dei punteggi incrementali dell'offerta tecnica (*Schede "A1 e A2", "A3 e A4" e "B"*)

Roma, 01 aprile 2022

IL CAPO CENTRO INT.
(Magg. amm. Flavia Ricci)

Lgt. D'Emilia